



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 823 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

VISTO il citato comma 823, ultimo capoverso, il quale dispone che "resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016";

VISTO il comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 il quale dispone, per quanto applicabile che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

VISTO il comma 470 del citato articolo 1 il quale stabilisce, per quanto applicabile, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto ad inviare una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente;

VISTO il comma 470-bis del medesimo art. 1, inserito dall'art. 19, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale prevede, per quanto applicabile, che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470, entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 1, comma 475, lettera a) della legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, che in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al citato comma 466, gli enti locali sono assoggettati ad una riduzione del fondo



# Ministero dell'Interno

sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo dello scostamento registrato; le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo; gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui al precedente periodo assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti;

VISTO che si deve procedere alla determinazione della terza rata per il mancato rispetto del pareggio di bilancio anno 2017 a seguito di accertamento successivo agli enti di cui al precedente decreto del 14 aprile 2022;

VISTO il comma 829 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – come modificato dall'articolo 57, comma 2-septies, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2018, n. 157 – che stabilisce per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e Finanze prot. 14521 del 26 maggio 2023 con cui il comune di Piazza Armerina, che adottato la procedura semplificata, resta assoggettato alla sanzione per il mancato rispetto del pareggio 2017 in assenza dell'invio dell'attestazione riferita ai debiti fuori bilancio riconosciuti e impegnati nel 2017, richiesta dal citato Ministero con nota n. 76166 del 17 aprile 2023;

VISTO quanto disposto dal richiamato comma 475, lettera a), in ordine alle modalità di versamento e recupero della sanzione in caso di incapienza di risorse;

RITENUTO di dover provvedere all'applicazione, nei confronti degli enti non rispettosi del pareggio di bilancio 2017 a seguito di accertamento successivo, della sanzione di cui al medesimo comma 475 lettera a) dell'art. 1 della legge 232 del 2016, nella misura pari a un terzo dell'importo pari alla differenza fra l'obiettivo di



# Ministero dell'Interno

saldo finale di competenza 2017 rideterminato o del peggioramento registrato nell'anno 2020;

VISTA inoltre la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23929 del 10 febbraio 2023 con la quale viene comunicato, tra l'altro, che il comune di Monterchi ha trasmesso nuova certificazione attestante il mancato rispetto del pareggio 2017 per 22.000,00 ed è pertanto assoggettato alla relativa sanzione che prevede la riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari allo scostamento registrato, da applicare in quote costanti nel triennio 2023-2025;

## D E C R E T A

### Articolo 1

#### (Applicazione della sanzione)

- 1) I comuni di cui all'allegato A, che è da considerarsi parte integrante del presente decreto, non rispettosi del pareggio di bilancio 2017 a seguito di accertamento successivo, sono assoggettati alla sanzione, pari alla differenza tra saldo entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale 2017 o del peggioramento, per gli importi a fianco di ciascuno indicati.
- 2) L'applicazione della sanzione, comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 divulgate sulle pagine del sito internet del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale finanza locale.
- 3) Nel caso indicato dell'incapienza di risorse per operare la riduzione, la somma predetta dovrà essere versata dai Comuni entro il 31 dicembre 2023, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.

### Articolo 2

#### (Adempimenti)

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali procederà alle riduzioni sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1.



# *Ministero dell'Interno*

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulle pagine del sito internet del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 10 luglio 2023

IL DIRETTORE CENTRALE  
Colaianni